

Codice DB1607

D.D. 18 ottobre 2012, n. 429

L.R. n. 56/77 s.m.i. - art. 26 comma 11 - Comune di Torino - Autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire per insediamenti commerciali - Istanza Societa' Bennet S.p.A. - Grande struttura di vendita - Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di rilasciare, ai sensi del comma 11 dell'art. 26, l.r. n. 56/77 s.m.i., la prescritta autorizzazione, preventiva al rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione di una grande struttura di vendita alimentare ed extralimentare tipologia G-SM1, sita in via Verolengo 17/19 int. A – Torino, con superficie di vendita complessiva pari a mq. 3.370 e superficie lorda di pavimento complessiva pari a mq. 4.812 alla società Bennet Spa con sede in Montano Lucino (CO), via Enzo Ratti n. 2 - (omissis);
- di autorizzare il Comune di Torino al rilascio del permesso di costruire relativo all'ampliamento della grande struttura di vendita in oggetto subordinatamente:
 - a) al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente dispositivo che saranno ai sensi del comma 11 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i., oggetto di revisione dell'atto d'obbligo unilaterale sottoscritto in data 2.10.2003 ai sensi del comma 9 dello stesso articolo;
 - b) al rispetto delle prescrizioni contenute nella Deliberazione della Conferenza dei servizi 4545/DB1607 del 22.03.2012;
 - c) al rispetto delle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 354 del 6.08.2012 di esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998;
 - d) al rispetto di tutte le superfici, interne ed esterne, dell'insediamento commerciale, in particolare:
 - la superficie lorda di calpestio complessivamente pari a mq. 4.812;
 - la superficie destinata alla grande struttura di vendita G-SM1 complessivamente pari a mq. 3.370 tutta situata al piano terra;
 - la superficie destinata a magazzino complessivamente pari a mq 383;
 - la superficie destinata a lavorazioni complessivamente pari a mq 696;
 - la superficie destinata ad attività accessorie (bagni, spogliatoi, ecc.) complessivamente pari a mq. 986;
 - la superficie destinata a locali tecnici complessivamente pari a mq. 116;
 - la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 578;
 - la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico pari a complessivi mq. 6.393 corrispondenti a n. 222 posti auto tutti situati al secondo piano interrato afferenti la grande struttura di vendita;
 - il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi a n. 419 posti auto corrispondenti a mq. 11.732 (art. 21 comma 2 della l.r. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006);
 - la dotazione totale minima di aree destinate a parcheggio pubblico o di uso pubblico secondo la definizione progettuale pari a complessivi n. 222 posti auto, corrispondenti a mq. 6.393 tutti situati al secondo piano interrato, afferenti la grande struttura di vendita, che non dovrà mai essere

inferiore a n. 210 posti auto e a mq. 5.880 corrispondenti al 50% del fabbisogno di cui all'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, così come modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006 in quanto detta quota risulta superiore al fabbisogno dell'art. 21 comma 1 sub 3);

- la superficie totale destinata a parcheggi e autorimesse private, quota inderogabile e necessaria al soddisfacimento del fabbisogno dei posti auto ai sensi dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, così come modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, corrispondente a mq. 5.642 pari a n. 197 posti auto destinati a parcheggi privati, tutti situati al piano primo interrato afferenti la grande struttura di vendita;

e) alla revisione, ai sensi del comma 11 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i., dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 2.10.2003 in cui siano univocamente individuati tutti gli elementi elencati al precedente punto d) ed inoltre, in merito all'ingresso/uscita dei mezzi di approvvigionamento delle merci, il rispetto delle definizioni progettuali già assentite dal comune di Torino che prevedono l'ingresso dei mezzi di approvvigionamento delle merci dall'ingresso posto in corrispondenza della viabilità interna di via Orvieto/Interno 1 e, una volta eseguite tutte le operazioni di carico e scarico, l'uscita degli stessi mezzi dal carraio fronte via Orvieto 28.

f) al rispetto della piena conformità dell'intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del comune di Torino;

g) al rispetto delle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;

h) al rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;

i) al rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 31.3.1998 n. 114.

L'inosservanza dei contenuti della presente Determinazione Dirigenziale causa la revoca dell'Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, nonché la revoca dell'autorizzazione commerciale rilasciata, così come precisato dall'art. 6 della l.r. n. 28/99.

Si precisa altresì che la revoca dell'autorizzazione commerciale per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione oggetto della presente Determinazione così come previsto dal comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 28/99.

Si rammenta infine che la responsabilità del rilascio dei permessi di costruire, nonché della vigilanza sugli stessi e sulle opere di viabilità interna ed esterna all'insediamento commerciale, così come previste in sede di progetto esaminato e convenzionate, spetta al Comune di Torino, nel rispetto delle norme della l.r. n. 56/77 s.m.i. nonché di ogni altra norma urbanistica ed edilizia vigente e/o sopravvenuta e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente Determinazione.

Il comune di Torino è tenuto ad inviare entro 30 giorni dalla data del rilascio dei permessi a costruire, alla Regione Piemonte, Direzione Attività Produttive, Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale, una copia conforme all'originale del permesso di costruire, dell'atto d'impegno unilaterale sottoscritto e una dichiarazione che gli elaborati progettuali allegati al permesso di costruire risultano conformi a quelli a corredo dell'autorizzazione in oggetto e di seguito elencati.

La documentazione a corredo dell'autorizzazione oggetto della presente determinazione, si compone dei seguenti atti:

- Certificato di destinazione urbanistica
- Progetto dell'intervento:
- Relazione Tecnico Asseverata - luglio 2012
- Documentazione Fotografica – luglio 2012
- Tav. 01 – Estratto PRG, Estratto carta tecnica, Planimetria generale di progetto – scala varie – luglio 2012
- Tav. 02 – Stato di fatto: Pianta piano terra e copertura – scala 1:200 – luglio 2012
- Tav. 03 – Pianta piano primo e secondo interrato – scala 1:200 – luglio 2012
- Tav. 04 – Prospetti – scala 1:200 – luglio 2012
- Tav. 05 – Sezioni – scala 1:200 – luglio 2012
- Tav. 06 – Sovrapposizioni e stato finale Pianta Piano Terra – scala 1:200 – luglio 2012
- Tav. 07 – Individuazione delle destinazioni d'uso e delle superfici: Pianta Piano Terra, Primo e Secondo interrato – scala 1:200 – luglio 2012
- Tav. 08 – Computo e dislocazione delle superfici destinate a parcheggio pubblico e privato – scala 1:200 – luglio 2012
- Tav. 09 – Individuazione della superficie destinata alla vendita, della superficie lorda di pavimento e della superficie destinata al carico scarico delle merci – scala 1:200 – luglio 2012
- Estratto “Relazione ambientale”
- Deliberazione della Conferenza dei Servizi Prot. n. 0004545/DB1607 del 22.03.2012
- Provvedimento conclusivo n. 39/16 del 30.04.2012
- Atto unilaterale d'obbligo rep. n. 61795/24357
- Determinazione regionale n. 354 del 6.8.2012
- Determinazione regionale n. 611 del 10.11.2003
- Determinazione regionale n. 177 del 13.04.2005.
- Nota Regione Piemonte prot. n. 11939/17.1 del 6.10.2004
- Nota Regione Piemonte prot. n. 15868/17.1 del 23.12.2004.

Una copia degli atti elencati al precedente capoverso, debitamente vistati, unitamente alla presente Determinazione saranno trasmessi al richiedente e al comune di Torino.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Dirigente
Patrizia Vernoni